

Aggiornamento sintetico su talune novità legislative in tema di fiscalità

Contenuti

I. Imposte dirette

1. Riduzione dell'acconto IRPEF per il 2009
2. Agevolazioni IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia
3. Detassazione dei premi produttività
4. Riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
5. Credito di imposta per i costi di ricerca e sviluppo

II. Imposte indirette

6. Iva al 10% sulle manutenzioni edilizie
7. Territorialità IVA delle prestazioni di servizi
8. Procedura di rimborso IVA per i soggetti non residenti
9. I modelli Intrastat

III. Altre disposizioni di interesse

10. Abrogazione delle agevolazioni fiscali per le zone franche urbane
11. Proroga dei termini tributari

Si esaminano le disposizioni contenute:

- nella Legge 23 dicembre 2009, n. 191, pubblicata sulla G.U. del 30 dicembre 2009, la legge finanziaria per l'anno 2010 (la "**Finanziaria 2010**");
- nel Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2009, il Decreto mille proroghe per l'anno 2010 (il "**Decreto Milleproroghe**");
- nel Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n.18, pubblicato sulla G.U. del 19 febbraio 2010 (il "**Decreto Modificativo IVA**") di recepimento delle direttive 2008/8/CE e 2008/9/CE del 12 febbraio 2008 e della Direttiva n. 2008/117/CE del 16 dicembre 2008.

I. Imposte dirette

1. Riduzione dell'acconto IRPEF per il 2009

La Finanziaria 2010 ha accordato un credito di imposta ai contribuenti (persone fisiche) che hanno versato l'acconto IRPEF nel mese di novembre 2009 senza avvalersi della riduzione del 20% dell'acconto IRPEF (i.e. dal 99% al 79%) prevista dal Decreto Legge 23 novembre 2009, n. 168 per il periodo di imposta 2009. Il credito d'imposta, da utilizzare in compensazione, è pari al 20% dell'acconto versato per il 2009.

Più nel dettaglio, al contribuente che ha effettuato il maggior versamento (in misura pari al 99% dell'acconto anziché il 79%), spetta un credito di imposta (il cui importo è pari all'eccedenza versata rispetto a quanto dovuto in base al citato Decreto Legge) utilizzabile in compensazione con altri debiti d'imposta e contributi.

Riferimenti normativi:

- Art. 2, comma 6, della Legge Finanziaria 2010;
- Art. 1, comma 1, del Decreto Legge 23 novembre 2009, n. 168;
- Art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Agevolazioni IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia

La Finanziaria 2010 ha prorogato di un ulteriore anno (fino al 2012) la detraibilità dall'IRPEF lorda del 36% delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio (interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia).

La proroga della detraibilità ai fini dell'IRPEF è estesa anche a favore dell'acquirente (o assegnatario) di singole unità immobiliari che sono state oggetto di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione da parte di imprese di costruzione (o ristrutturazione) immobiliare o da cooperative edilizie. Tale agevolazione spetta in misura del 36% del valore degli interventi di recupero eseguiti sul bene ed, a

questo riguardo, il valore degli interventi eseguiti si assume pari al 25% del prezzo risultante dall'atto di trasferimento (i.e. compravendita ovvero assegnazione).

Riferimenti normativi:

- *Art. 2, comma 10, della Legge Finanziaria 2010;*
- *Art. 1, comma 17, lett. b) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

3. Detassazione dei premi produttività

La Finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 la fruibilità dell'agevolazione consistente nella detassazione delle remunerazioni dovute per gli incrementi di produttività che era stata introdotta dal Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si rammenta che le remunerazioni dei lavoratori dipendenti delle società operanti nel settore privato, legate ai risultati aziendali ed all'incremento della produttività nel lavoro, sono tassate mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10%.

L'agevolazione è fruibile dai lavoratori dipendenti che nel 2009 abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente (assoggettato a tassazione nella misura ordinaria) non superiore a Euro 35.000 lordi; inoltre sono agevolabili in capo a ciascun lavoratore dipendente i premi percepiti sino ad un importo massimo di Euro 6.000 in ciascun periodo d'imposta.

Riferimenti normativi:

- *Art. 2, comma 156, della Legge Finanziaria 2010;*
- *Artt. 4, comma 3, e 5, comma 1 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185;*
- *Art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93.*

4. Riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

La Finanziaria 2010 ha anche disposto la riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di rideterminare il valore fiscale delle partecipazioni detenute in società non quotate in mercati regolamentati e dei terreni (edificabili e non) posseduti all'1 gennaio 2010 al di fuori del regime di impresa, sulla base del valore espresso in un'apposita perizia di stima redatta da un esperto indipendente. Tale rivalutazione è attuabile mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.

La base imponibile sulla quale l'imposta sostitutiva deve essere applicata è determinata, per quanto riguarda le partecipazioni, assumendo il valore all'1 gennaio 2010 della frazione di patrimonio netto della società partecipata, risultante da un'apposita perizia giurata di stima.

L'imposta sostitutiva sarà dovuta in misura del:

- (a) 2% del maggior valore in relazione alle partecipazioni non qualificate (cioè quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria non superiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 25%);
- (b) 4% del maggior valore per le partecipazioni qualificate ed i terreni.
Il termine per la redazione e l'asseverazione della perizia di stima, nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva (ovvero della prima rata, nel caso di opzione per la rateizzazione della stessa) è fissato nel 31 ottobre 2010.

Infine si fa presente che tale valore acquisirà rilevanza fiscale all'atto della successiva vendita (o conferimento) delle partecipazioni esclusivamente al fine del calcolo della plusvalenza in capo al cedente.

Riferimenti normativi:

- *Art. 2, commi 229-230, della Legge Finanziaria 2010;*
- *Art. 2, comma 2, del Decreto Legge 24 dicembre 2002, n. 282.*

5. Credito di imposta per i costi di ricerca e sviluppo

Con la Finanziaria 2010 è stata incrementata di Euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 l'autorizzazione di spesa per il Bilancio dello Stato relativamente al credito d'imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

Riferimenti normativi:

- Art. 2, comma 236, della Legge Finanziaria 2010;
- Art. 29, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185;
- Art. 1, commi da 280 a 283 della Legge 27 dicembre 2006, n. 269;
- Art. 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- Art. 7-quinquies, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5.

II. Imposte indirette

6. Iva al 10% sulle manutenzioni edilizie

Con la Finanziaria 2010, è divenuta definitiva l'aliquota IVA agevolata del 10% per le prestazioni di servizi rese nell'ambito di interventi (a) di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria; e (b) eseguita su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Riferimenti normativi:

- Art. 2, comma 11, della Legge Finanziaria 2010;
- Art. 1, comma 18, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Territorialità IVA delle prestazioni di servizi

Il Decreto Modificativo IVA ha recepito all'interno dell'ordinamento nazionale le disposizioni comunitarie che recano talune modifiche alla disciplina comunitaria in materia di IVA applicabile agli scambi intracomunitari¹.

Sebbene il decreto Modificativo IVA sia entrato in vigore il 20 febbraio 2010, si segnala che la maggior parte delle disposizioni in esso recepite risultava applicabile sin dall'1 gennaio 2010.

La ragione dell'immediata applicabilità è rinvenibile nel fatto che talune disposizioni, contenute nella Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008, risultavano sufficientemente dettagliate e, pertanto, tali da consentirne la diretta applicazione ancor prima dell'entrata in vigore del Decreto Modificativo IVA².

Le novità introdotte riguardano essenzialmente la territorialità delle prestazioni di servizi, ossia l'individuazione del Paese in cui l'imposta deve essere applicata.

In quest'ambito le modifiche hanno avuto ad oggetto:

- (a) la definizione di soggetto passivo;
- (b) la regola (generale) ai fini dell'applicazione dell'IVA per le prestazioni di servizi;
- (c) alcuni adempimenti legati alle prestazioni territorialmente rilevanti in Italia.

¹ Si tratta delle seguenti direttive comunitarie che hanno modificato la Direttiva 2006/112/CE:

- (i) la Direttiva 2008/8/CE sul luogo delle prestazioni di servizi;
- (ii) la Direttiva 2008/9/CE sul rimborso IVA ai soggetti stabiliti in un altro Stato Membro le cui norme di recepimento sono applicabili a decorrere dal 20 febbraio 2010;
- (iii) la Direttiva 2008/117/CE sulle modifiche per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie le cui norme di recepimento nell'ordinamento italiano hanno effetto a decorrere dal 20 febbraio 2010.

² Si veda in tal senso la Circolare dell'Agenzia delle entrate del 31 dicembre 2009, n. 58/E.

(a) E' stata ampliata la definizione di soggetto passivo d'imposta adesso identificato con:

- (i) il soggetto esercente attività d'impresa, arte o professione;
- (ii) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni quando agiscono anche al di fuori delle attività commerciali o agricole;
- (iii) gli enti le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, identificati ai fini dell'IVA.

(b) È stata modificata la regola (generale) relativa alla territorialità della prestazioni di servizi.

Sino al 31 dicembre 2009 la territorialità IVA di una prestazione di servizi internazionale, e dunque la sua tassazione ai fini IVA, era individuata nel Paese del prestatore del servizio³.

Le nuove norme modificano il trattamento IVA delle prestazioni di servizi che intervengono:

- (i) tra soggetti passivi IVA (operazioni cd. "B2B"⁴), nel qual caso la tassazione avviene nel luogo in cui è stabilito⁵ il committente, indipendentemente dal luogo di utilizzo;
- (ii) nei confronti di privati consumatori (operazioni cd. "B2C"⁶), nel qual caso la tassazione continua ad essere applicata nel luogo in cui è stabilito il prestatore del servizio.

I (nuovi) principi generali appena delineati subiscono, tuttavia, delle deroghe in relazione ad alcune tipologie di servizi ben identificati⁷.

Ulteriori deroghe trovano applicazione con riguardo a talune prestazioni di servizi rese a privati consumatori (B2C) o a soggetti passivi IVA non stabiliti nella UE.

Nell'ambito delle operazioni B2B, l'applicazione della regola generale (i.e. tassazione della prestazione nel luogo del committente il servizio) comporta che:

- (i) le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi IVA italiani a soggetti passivi esteri (i.e. stabiliti in UE – SEE e fuori dall'UE) devono essere fatturate come operazioni non soggette ad IVA italiana, evidenziando il numero di partita IVA del committente UE;
- (ii) le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi italiani sono sempre territorialmente rilevanti in Italia e, qualora siano rese da un soggetto passivo non residente, devono essere assoggettate ad IVA dal committente in Italia attraverso il meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*).

³ Ai sensi del pre-vigente Art. 7, comma 3, della Legge Iva; tuttavia erano fatte salve le prestazioni di servizi rientranti nella deroga di cui all'Art. 7, comma 4, della Legge Iva.

⁴ Nell'ambito dei rapporti "business to business".

⁵ Ai sensi del novellato art. 7, comma 1, lett. d) della Legge IVA "per «soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato» si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva".

⁶ Nell'ambito dei rapporti "business to consumer".

⁷ In particolare, indipendentemente dallo status del soggetto passivo, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni:

- (a) le prestazioni relative a beni immobili situati nello Stato;
- (b) le prestazioni di trasporto di passeggeri in proporzione alla distanza percorsa sul territorio;
- (c) le prestazioni di ristorazione e *catering* quando sono eseguite nello Stato;
- (d) le prestazioni di ristorazione e *catering* rese a bordo di navi, aerei e treni in partenza dall'Italia nell'ambito di un trasporto comunitario di passeggeri;
- (e) il noleggio o locazione a breve (i.e. 30 giorni) di mezzi di trasporto messi a disposizione in Italia per utilizzo nell'ambito dell'Unione Europea o viceversa messi a disposizione fuori dall'Unione Europea per essere utilizzati in Italia;
- (f) le prestazioni relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese le fiere ed esposizioni, comprese le attività di organizzazione o accessorie alle precedenti ed alle prestazioni di servizio per l'accesso alle manifestazioni, quando sono materialmente svolte nel territorio dello Stato.

Si segnala che per effetto della modifica alle regole di territorialità la disciplina delle lavorazioni *intra* UE, dei trasporti *intra* UE (e dei servizi ad essi accessori) e delle intermediazioni disciplinata dall'art. 40 del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, risulta "assorbita" dalla Legge IVA all'art. 7-ter, con conseguente abrogazione delle previgenti norme di riferimento. Ne consegue che:

- (i) i citati servizi non concorrono più all'attribuzione dello *status* di esportatore abituale né alla determinazione del *plafond* per l'acquisto di beni e servizi senza applicazione di IVA;
- (ii) ove ricevuti, devono essere fatturati con *reverse charge* ed emissione di autofattura.

A quest'ultimo riguardo, si segnala che secondo alcune preliminari indicazioni fornite in occasione del "Telefisco 2010", sembrerebbe che l'amministrazione finanziaria sia orientata nel senso di lasciare al committente italiano anche la facoltà di integrare la fattura del prestatore comunitario in luogo dell'emissione della fattura. Tuttavia, su questo ultimo aspetto è necessario attendere un chiarimento ufficiale da parte dell'amministrazione stessa.

(c) Un'ulteriore modifica derivante dal recepimento della normativa comunitaria riguarda l'ampliamento dell'obbligo di *reverse charge* di cui all'art.17 della Legge IVA.

Il Decreto Modificativo IVA prevede, infatti, che gli obblighi relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi IVA residenti sono adempiuti dai cessionari o committenti (incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti passivi non residenti). In altri termini, a prescindere dall'eventuale registrazione IVA in Italia del soggetto estero (i.e. registrazione diretta ovvero per il tramite del rappresentante fiscale), gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi dovranno essere auto-fatturate dall'acquirente italiano, soggetto passivo residente.

Riferimenti normativi:

- Art. 1, Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 18;
- Artt. 7 – 7sexies Decreto presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008;
- Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008;
- Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.

8. Procedura di rimborso IVA per i soggetti non residenti

È stata modificata altresì la procedura per la richiesta di rimborso dell'IVA pagata in uno Stato membro diverso da quello in cui il soggetto passivo è residente.

La nuova procedura consente di presentare l'istanza di rimborso nel Paese in cui il soggetto è residente anche in relazione all'IVA pagata in altri Stati della Unione Europea.

La nuova procedura si applica alle richieste di rimborso presentate dall'1 gennaio 2010.

L'istanza di rimborso dell'IVA da parte del soggetto passivo deve essere inoltrata in formato elettronico allo Stato membro in cui è residente mediante il portale a tal fine predisposto⁸.

Riferimenti normativi:

- Art. 1, Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 18;
- Artt. 38bis1, 38bis2, Decreto presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008;
- Regolamento della Commissione europea n. 11774/2009 del 30 novembre 2009.

⁸ Un soggetto fiscalmente residente in Italia per recuperare l'IVA pagata nell'altro Stato membro deve presentare l'istanza attraverso il portale telematico dell'Agenzia delle entrate.

9. I modelli Intrastat

Il Decreto Modificativo IVA ha recepito all'interno dell'ordinamento nazionale le disposizioni della Direttiva 2008/117/CE, secondo la quale dall'1 gennaio 2010 gli elenchi Intrastat (nei quali vengono riepilogati i dati statistici e fiscali riguardanti lo scambio di merci tra Paesi UE) devono essere inviati esclusivamente per via telematica.

In data 22 febbraio 2010 è stata emanata la normativa secondaria recante le disposizioni di attuazione, ed in particolare:

- (a) il Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze in cui vengono stabilite ed individuate le modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi (il "**Decreto Attuativo**");
- (b) la determinazione n. 22778 emanata dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, mediante cui sono stati approvati i nuovi modelli e le relative istruzioni applicative per la trasmissione nonché le procedure per l'invio dei dati all'Istituto Nazionale di Statistica. Le principali novità possono essere sintetizzate come segue:
 - (i) l'obbligo di presentazione degli elenchi periodici viene esteso anche in relazione alle prestazioni di servizi intracomunitarie rese o ricevute da soggetto passivo nazionale, per cui si sia reso applicabile il meccanismo del *reverse charge* per l'assolvimento dell'IVA nel Paese del committente, fatta eccezione per i servizi ivi qualificati come esenti o non soggetti ad IVA⁹;
 - (ii) l'obbligo di presentazione degli elenchi diviene, di regola, mensile, salvo che per i soggetti che abbiano realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale (nel trimestre) non superiore a Euro 50.000;
 - (iii) gli elenchi Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

L'art. 3, comma 2, del Decreto Attuativo, stabilisce che fino al 30 aprile 2010 i modelli Intrastat potranno essere presentati anche in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti, entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento¹⁰.

Inoltre, per i modelli che non sono stati presentati secondo modalità conformi alle previsioni di legge segnaliamo quanto segue:

- (a) per i modelli redatti in forma cartacea, e spediti mediante servizio postale, il soggetto obbligato sarà invitato a trasmetterli per via telematica ovvero in formato elettronico;
- (b) per i modelli presentati su supporto magnetico l'Ufficio doganale che li ha ricevuti provvederà direttamente ad acquisirli nel sistema, informando il soggetto obbligato che, per il futuro, non sarà più accettato l'invio a mezzo di servizio postale.

Infine, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che gli eventuali errori nella compilazione dei modelli in cui taluni operatori potrebbero essere incorsi nelle more dell'attuazione a regime della nuova disciplina (i.e. il periodo dal'1 gennaio al 22 febbraio 2010) non saranno sanzionati. A tal fine sarà necessario inviare gli elenchi riepilogativi integrativi redatti nel rispetto della normativa in corso di emanazione entro il 20 luglio 2010¹¹.

Riferimenti normativi:

- Art. 2, Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 18;
- Art. 50 Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331;
- Decreto interministeriale 22 febbraio 2010;
- Determinazione 22 febbraio 2010, n. 22778;
- Direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008.

⁹ Valutazione che viene effettuata in relazione al Paese in cui l'operazione è territorialmente rilevante.

¹⁰ A questo riguardo si segnala che in fase di prima applicazione, la presentazione per via telematica agli uffici doganali avviene mediante l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale, e con un successivo provvedimento verrà comunicata la data a partire dalla quale sarà consentito utilizzare anche i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

¹¹ Si veda la Circolare dell'Agenzia delle entrate del 17 febbraio 2010, n. 5/E.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Sede di Roma

Luciano Acciari
Tel. +39 06 478751
lacciari@gop.it

Luciano Bonito Oliva
Tel. +39 06 478751
lbonito@oliva@gop.it

Sede di Milano

Marco Frulio
Tel. +39 02 763741
mfrulio@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Bruxelles

London

New York

www.gop.it

III. Altre disposizioni di interesse

10. Abrogazione delle agevolazioni fiscali per le zone franche urbane

Il Decreto Milleproroghe ha abrogato il regime agevolato che era stato previsto dalla Legge 27 dicembre 2009, n. 296 (la Finanziaria per il 2007) per i contribuenti (piccole imprese) insediati nel periodo dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 nelle zone franche urbane.

In particolare questo regime prevedeva:

- (a) l'esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta;
- (b) l'esenzione dall'Irap per i primi cinque periodi di imposta (fino alla concorrenza di Euro 300.000);
- (c) l'esenzione dall'Ici a decorrere dal 2008 e fino al 2012 per gli immobili posseduti da imprese ed utilizzati nell'esercizio delle nuove attività economiche;
- (d) l'esonero dai contributi previdenziali.

A seguito del Decreto Milleproroghe le agevolazioni di cui alle lettere (a) e (b) sono state abrogate, mentre le agevolazioni di cui ai punti (c) e (d) sono state convertite in contributi che ciascun Comune potrà erogare (nei limiti delle risorse stanziare in apposita delibera CIPE) ai suddetti contribuenti sulla base delle singole istanze pervenute.

Riferimenti normativi:

- Art. 9, comma 4, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194;
- Art. 1, commi 341 e 341 bis della Legge 27 dicembre 2006, n. 269.

11. Proroga dei termini tributari

Il Decreto Milleproroghe ha modificato talune scadenze. In particolare:

- (a) è stato differito al 30 aprile 2010 il termine per l'adesione allo "scudo fiscale", differenziando il costo dell'operazione in relazione al momento in cui l'operazione si perfeziona. Più in dettaglio, l'art. 1, comma 2, del Decreto Milleproroghe prevede, infatti, che l'imposta straordinaria è dovuta nella misura del 6%, in relazione alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione che si perfezionano entro il 28 febbraio 2010, mentre, per le operazioni che si perfezionano tra l'1 marzo e il 30 aprile 2010, l'aliquota è fissata nel 7%;
- (b) è stato raddoppiato anche il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento di maggiori redditi basato sulla presunzione di redditività per le attività detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale. Analogamente è stato esteso il termine per l'accertamento delle violazioni commesse in materia di monitoraggio fiscale (ex art. 4 del Decreto Legge 28 giugno del 1990, n. 167);
- (c) è stato prorogato al 30 aprile 2010 il termine di novanta giorni previsto per consentire ai lavoratori dipendenti (ed equiparati) di sanare l'omessa o incompleta presentazione del Quadro RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni;
- (d) è stato prorogato al 30 aprile 2010 l'esercizio del diritto di opzione per il regime speciale riconosciuto alle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) con effetto dallo stesso anno 2010.

Riferimenti normativi:

- Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194: Art. 1, commi 1 e 2; Art. 1 comma 2-ter; Art. 1 comma 7; Art. 1 comma 17.